

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

32,00

(Provincia di Treviso)

Prot.n. 37288

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DEL PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER RESISTERE COME TERZI CHIAMATI IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI TREVISO DALLA POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D. NEL GIUDIZIO PROMOSSO CONTRO QUEST'ULTIMA DA FC UNIO PRO ASD E IL SIG. GAIBA MARCO.

-----TRA-----

- La Dott.ssa Alessandra Capaccioli, in qualità di Segretario del Comune di Mogliano Veneto, la quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune stesso (c.f. 00565860269) che nel prosieguo dell'atto sarà chiamata per brevità "Comune";

-----E-----

- l'Avv. Nicola Bardino, del Foro di Venezia, nato a Venezia, (c.f.: [redacted] e P.Iva: [redacted]), con studio in Mestre (VE) Via Rosa n. 29, che nel prosieguo dell'atto sarà chiamato per brevità "professionista". -

- PREMESSO CHE in data 12.04.2011 veniva stipulato il contratto prot. n. 10065, avente ad oggetto la concessione dell'uso e della gestione dello Stadio Comunale di Mogliano Veneto da parte della Polisportiva Mogliano A.s.d. aggiudicataria della gara indetta con Determinazione Dirigenziale n. 885 del 01.02.2010;

- VISTO l'art. 2 del contratto sopracitato che prevede l'obbligo da parte del concessionario di garantire l'uso alle altre associazioni sportive locali dello Stadio e degli impianti sportivi annessi, dietro pagamento di un corrispettivo così come previsto dal piano tariffario presentato e validato in sede di gara;

	- PRESO ATTO del mancato pagamento delle tariffe da parte della società Pro Mogliano Calcio, associazione sportiva locale, ed essendo stato notiziato l'Ente del relativo contenzioso in atto con la Polisportiva per il recupero del credito;-----	
	- RICHIAMATE la D.G.C. n. 243 del 29.10.2013 e la determinazione del Dirigente Settore Staff del Segretario Generale n. 243 del 29.10.2013 di approvazione del presente atto. -----	
	Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, -----	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE -----	
	Art. 1 – OGGETTO -----	
	Il Comune di Mogliano Veneto, come sopra rappresentato, affida all'avv. Nicola Bardino il patrocinio legale nel contenzioso di cui in premessa -----	
	Art. 2 – DURATA -----	
	L'incarico è conferito fino alla definizione della controversia dinanzi al Tribunale Civile di Treviso, salvo quanto disposto dal successivo art. 7 del presente atto -----	
	Art. 3 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA -----	
	1. Il professionista si obbliga a: -----	
	a) prestare assistenza giuridica in ordine alla questione dedotta in giudizio, producendo al Comune che ne faccia richiesta delucidazioni scritte, pareri legali sull'opportunità di instaurare e/o proseguire la lite, di concludere transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti, comportamenti e provvedimenti che, in conseguenza del giudizio, il Comune dovrà adottare a tutela dei propri interessi e diritti, compresa la redazione di atti di transazione; -----	
	b) informare per iscritto (anche via e-mail) il Servizio Legale dell'Ente su tutte le iniziative ed attività intraprese inerenti e conseguenti il presente incarico, aggiornarlo sul calendario ed esito di ciascuna udienza e, periodicamente, sullo stato del proce-	

dimento, comunicando altresì il numero d'iscrizione a ruolo della causa o altri diversi estremi che ne consentano, ove previsto, la consultazione diretta sul sito web dell'autorità giudiziaria competente; -----

c) trasmettere al Servizio Legale copia di tutti gli atti (citazione, ricorso, memorie, comparse ecc.) redatti nell'interesse del Comune e di tutti quelli di controparte; -----

d) trasmettere tempestivamente al Servizio Legale il provvedimento giurisdizionale che conclude il giudizio; -----

e) prospettare la miglior soluzione tecnica da adottarsi in conseguenza dell'esito del giudizio. -----

2. Il professionista s'impegna ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo, nel pieno rispetto della legge, del codice deontologico e della fiducia accordata. Egli non può delegare terzi all'espletamento del mandato senza il previo consenso scritto del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. -----

3. A garanzia del corretto adempimento del mandato il professionista comunica la propria polizza assicurativa professionale n. 310260147 stipulata con la Compagnia Assicurazioni Generali S.p.A. – Agenzia di Mestre in data 07.03.2011 di cui produce copia al Comune. -----

4. Il professionista dichiara di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. A tal fine comunica che la propria posizione previdenziale presso la Cassa Nazionale Forense è identificata con il N. 0057191604. Nel caso il professionista abbia alle dipendenze lavoratori subordinati deve comunicare il numero matricola delle singole posizioni accese presso gli Istituti Previdenziali al fine dell'acquisizione del certificato di regolarità contributiva (cd. DURC). -----

5. Il professionista s'impegna, altresì, a non accettare incarichi da terzi, pubblici o



Handwritten signature

IL SEGRETARIO GENERALE
Capaccio di Alessandria

	privati, contro il Comune di Mogliano Veneto per tutta la durata del presente manda-	
	to. -----	
	6. Il professionista non deve avere alcun interesse, rapporto d'affari o di incarico fi-	
	ducario, né di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte.	
	Egli non deve, altresì, trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dalla	
	legge e dall'ordinamento professionale, pena la revoca dell'incarico ai sensi dell'art.	
	7 del presente disciplinare. -----	
	Art. 4 – AVVOCATO DOMICILIATARIO -----	
	1. Le parti convengono che qualora lo stato dell'eventuale procedura esecutiva ri-	
	chiedesse la nomina di un domiciliatario il professionista incaricato (cosiddetto <i>do-</i>	
	<i>minus</i>) procederà all'immediata comunicazione al Comune, indicando il collaborato-	
	re da incaricare e provvederà alla sua nomina solo dopo l'autorizzazione del Comu-	
	ne.-----	
	2. Il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e i requisiti richiesti dal presente	
	disciplinare per il <i>dominus</i> che rimane unico responsabile nei confronti del Comune.	
	3. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.-	
	Art. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE -----	
	1. Il Comune deve provvedere al pagamento della parcella del professionista entro	
	60 (sessanta) giorni dal ricevimento al protocollo generale della relativa fattura, pre-	
	via acquisizione del certificato di regolarità contributiva di cui al precedente art. 3,	
	comma 4 del presente disciplinare o della dichiarazione sostitutiva ai sensi	
	dell'art. 46 comma 1, lettera p) del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000,. -----	
	2. Il Comune deve collaborare con il professionista al fine della miglior difesa	
	dell'Ente per il tramite del Servizio Legale, referente principale. -----	
	Art. 6 – SPESE LEGALI -----	

1. In deroga all'art. 2234 del Codice Civile, il Comune non anticipa al professionista

alcun fondo spesa o acconto, bensì potrà erogare compensi frazionati a fronte di attività effettivamente svolte e previa fattura. -----

2. Il corrispettivo per la prestazione di cui al presente contratto ammonta a Euro

5.512,99 inclusa IVA e CPA, oltre il pagamento del contributo unificato dovuto ex

art. 9 del D.P.R. n. 115/2002. Tale somma è quindi comprensiva degli oneri fiscali,

dei costi della domiciliazione e di tutte le spese.-----

3. Qualora il giudizio dovesse essere risolto con transazione nel corso dello stesso il

compenso dovrà essere riproporzionato in considerazione della minore attività esple-

tata dal legale.-----

4. In unica soluzione al termine del giudizio oppure a conclusione di una determina-

ta fase del processo, il professionista verrà liquidato, previa presentazione di fattura

che il professionista emetterà con differimento dell'esigibilità dell'imposta sul valo-

re aggiunto ex art. 6, quinto comma del D.P.R. 633/1972. -----

5. Il professionista deve indicare in sede di preventivo il valore della causa.-----

6. Il professionista si impegna a consegnare al giudice il contratto sottoscritto con il

Comune per l'assistenza legale da prestare per la causa di cui trattasi al fine della li-

quidazione delle spese giudiziali, a condizione che ciò sia coerente con la legislazio-

ne vigente al momento della liquidazione di tali spese.-----

Art. 7 - REVOCA E RINUNCIA AL MANDATO -----

1. Il Comune può revocare il mandato alle liti, oltre che nelle ipotesi di cui al prece-

dente art. 3, commi 5 e 6, nei seguenti casi: -----

- manifesta negligenza, errori e ritardi ingiustificati; -----

- comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente disciplinare, della leg-

ge, del codice deontologico e dell'ordinamento professionale e del codice di com-



Handwritten signature or initials.

IL SEGRETARIO GENERALE
Comune di Milano

Handwritten signature or initials.

	portamento dei dipendenti pubblici; -----	
	- venir meno del rapporto fiduciario sotteso al presente incarico. -----	
	2. La revoca è disposta dal Dirigente che si occupa degli affidamenti degli incarichi	
	di assistenza legale agli avvocati e viene comunicata al professionista con raccomanda	
	mandata a.r.. Il Comune deve rimborsare le spese necessarie fino a quel momento	
	sostenute e documentate e i diritti e onorari per l'attività effettivamente espletata. ---	
	3. Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza pre-	
	giudicare la difesa dell'Ente e con l'obbligo di svolgere con diligenza il mandato	
	processuale sino al momento della sua sostituzione con altro procuratore, pena il ri-	
	sarcimento dei danni. In caso di legittima rinuncia, il professionista ha diritto al rim-	
	borso delle spese necessarie fino a quel momento sostenute e documentate, ai diritti	
	e onorari per l'attività effettivamente espletata. -----	
	Art. 8 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE -----	
	Eventuali controversie tra le parti in ordine all'espletamento del presente mandato	
	saranno deferite in via esclusiva all'autorità giudiziaria del Foro di Treviso, previa	
	eventuale segnalazione al Consiglio dell'Ordine d'appartenenza del professionista. -	
	Art. 9– SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE -----	
	1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti la stipulazione del presente atto	
	sono a carico del professionista. -----	
	2. La registrazione del presente atto verrà effettuata soltanto in caso d'uso. -----	
	Art. 10 – TUTELA DELLA PRIVACY -----	
	1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, le parti si informano reciprocamente che	
	tutti i dati di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto saran-	
	no raccolti e trattati su supporti cartacei, informatici e/o telematici, nel rispetto della	
	normativa vigente, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza ed al fine e-	

sclusivo dell'adempimento del presente contratto. -----

2. Con il presente atto, l'avv. Nicola Bardino viene nominato "incaricato" del trattamento dei dati personali. -----

Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI -----

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 2230 e seguenti del Codice Civile, nonché alle altre disposizioni speciali in materia. -----

PERFEZIONATO IN DATA 17 DIC. 2018 -----

PER IL COMUNE – Dott.ssa Alessandra Capaccioli 

L'Avv. Nicola Bardino 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, 2° comma, c.c., il professionista dichiara espressamente di aver letto e di accettare specificatamente le clausole di cui all'art. 3 (obblighi del professionista), 6 (spese legali), 7 (revoca e rinuncia al mandato)-----

L'Avv. Nicola Bardino 



